

Si vuol dire che il male del plagio sta nel frodare gli altri delle parti di merito che loro spettano. Ma che cosa è il nascondere il merito altrui se non proprio un alterare la verità storica? Ciò si riporta dunque al medesimo fondamento da noi additato. Del resto, con l'indicare le proprie fonti si viene a fare non solo le parti del merito, ma anche, talvolta, quelle del *demerito* altrui.

Tale a noi sembra il criterio con cui è da giudicare del *plagio*. Ma le difficoltà di un esatto giudizio nei casi concreti non sono piccole. Accade spesso che gli artisti imitino inconsciamente, o dimentichino la genesi delle loro concezioni; qualche volta, non danno importanza alle derivazioni per una sorta di caratteristica ingenuità. « Je prends mon bien où je le trouve! ». E con gli artisti, diciamo gli artisti veri, bisogna usare, si sa, pazienza ed indulgenza. Vorremo avventarci come *can mordenti* contro chi, fra la sua produzione originale, ci ha dato pur anche qualche splendida traduzione o variazione di roba altrui, senza avvertirci della provenienza? Basterà non lodarnelo.

Sul terzo problema, ch'è quello giuridico, noi ci sentiamo incompetenti. Giuridicamente, il plagio rimanda alla teoria della proprietà letteraria ed artistica, che, come tutto ciò che concerne le determinazioni concrete della proprietà, non è questione di filosofia, ma di pratica convenienza ed opportunità sociale. Il Giuriati, come abbiamo detto, ne discorre a lungo, e distingue il *plagio* dalla *contraffazione*, e raccoglie molte opinioni di giuristi e sentenze di magistrati. Per questa parte, il suo libro è un'enciclopedia dell'argomento.

B. C.

UGO FORTI. — *Il realismo nel diritto pubblico*. — Camerino, tip. Savini, 1903 (pp. 157, 8.^o).

Caso piuttosto raro: l'autore è un giovane studioso di diritto, armato di tutto punto di coltura moderna, ed è insieme un risoluto *antisociologo*. Chi abbia ancora bisogno, in Italia, di leggere una perspicua critica metodica dell'assunto della Sociologia, può ricorrere alle pp. 23-56 del volume del Forti. Il quale si libera della Sociologia provando, da una parte, ch'essa non è scienza *fondamentale*, ossia non mette capo ad un elemento irriducibile all'analisi, ed anzi si risolve nelle varie scienze filosofiche e nella filosofia generale; e, dall'altra, che non è scienza *derivata*, perchè non ha oggetto proprio e determinato.

Se non che, il Forti è poi disposto ad ammettere un metodo *sociologico* che studii i presupposti e il materiale grezzo del diritto, e che, unito al metodo *giuridico*, concernente i caratteri differenziali del diritto, costituirebbe la vera scienza *realistica* di questo (pp. 84-87). A noi pare che l'autore dovrebbe riesaminare questa conclusione, che forse gli si ri-

vellerà non del tutto resistente alla critica. Lo studio dei presupposti e del materiale grezzo, cioè dei dati di fatto storici ed empirici, non può essere, in quanto tale, oggetto di scienza, ma solo di storia; e, poichè qui si discorre del modo di costruire la *scienza* del diritto, quella parte storica o sociologica che voglia dirsi, non solo qui non occorre, *ma non trova posto*.

Prendiamo come esempio la critica stessa che il Forti fa all'opera del Duguit (*L'État, le droit objectif et la loi positive*, Parigi, 1901). È vero ch'egli loda il Duguit per l'elemento sociologico, che avrebbe introdotto nella ricerca giuridica (p. 157); ma, non essendo l'opera del Duguit opera di storia sibbene di teorica, accade che il Forti critichi a lungo la costruzione teorica di essa ma non ci dica mai in che poi si affermi l'efficacia benefica dell'elemento sociologico, di cui è stato vantato il merito.

Chè, infatti, il Duguit — a giudicarlo da quel che ne riferisce il Forti e da un'esposizione, che del suo libro ho letto, tempo fa, nell'*Année sociologique* del Durkheim, — non è già un ricercatore storico, ma un filosofo il quale del diritto disconosce il carattere *specifico e distintivo*. Pel Duguit non è la volontà della collettività, non è la coazione che distingue il diritto: è invece il riconoscimento che l'individuo isolato fa di una regola, dell'eccellenza della *solidarietà*. Lo Stato non è una personalità giuridica: è una sovranità, che *deve* riconoscere la solidarietà e tendere ad essa. Così il Duguit salta a piè pari il momento propriamente giuridico. Perciò anche egli si pone come avversario delle *finzioni* giuridiche, ed è smanioso di avvicinare il diritto a ciò che chiama la *realtà* della vita.

Il Forti fa, nella seconda parte del suo libro, una serie di calzanti obiezioni alle idee del Duguit sul diritto obiettivo, sul diritto subiettivo e sullo stato, ispirate ad un vivo senso della peculiarità del diritto; e già prima critica la sua critica delle *finzioni* giuridiche, che non sono *falsità*, ma procedimenti mentali il cui valore è limitato ai fini del diritto. Procedendo per questa via, egli forse si accorgerà che la scienza del diritto potrà divenire più perfetta non col profittare delle ricerche degli storici e dei sociologi (se anche volesse, non potrebbe profittarne), ma con lo staccarsi sempre più nettamente dalla storia e dalla equivoca sorella o gemella, sua e di altre scienze, la Sociologia. Come pura scienza, dovrà compiere un'evoluzione analoga a quella compiuta dall'Economia, allorchè ha superato la fase dello storicismo (c'è stata una *scuola storica* dell'economia, come ce n'è stata una del diritto), e si è opposta al sociologismo. I criterii storici corrompono la scienza pura. Anche il Forti me ne dà una prova in un punto (pp. 114-119) in cui, sulle tracce del Petrone, critica il Jellinek, appellandosi al principio che bisogna studiare un fatto non già nelle sue *origini*, ma nel punto culminante del suo *svolgimento*. Origini e svolgimento sono criterii storici, inapplicabili all'analisi filosofica del diritto. Come è mai pensabile che una funzione, filosoficamente distinta, acquisti, nel corso del suo *sviluppo*, un carattere che non aveva nella sua *origine*? E nell'elaborazione rigorosa di una scienza pura del diritto, si potrà anche circoscrivere esattamente il va-

lore da assegnare al concetto di collettività e alla *Völkerpsychologie*. La quale, come abbiamo avuto occasione di dire altra volta (1), ove si restringa, come è ineluttabile, ad una scienza delle regole o costumi sociali, a noi sembra la scienza stessa del diritto in senso largo. Intorno alla portata della *Völkerpsychologie* il Forti pende ancora incerto.

Sarà anche questo il solo modo di far la sua parte allo studio storico, e a ciò che vi è di giusto nelle esigenze del sociologismo, nel campo del diritto. L'interpretazione storica è necessaria non per la scienza, ma per la cognizione del diritto positivo, formato o in formazione. E al diritto positivo o storico appartengono molte cose che ora, alquanto cervelotticamente, i filosofi includono invece tra le categorie della filosofia del diritto. Da una delimitazione rigorosa della pura scienza del diritto, la stessa considerazione storica non potrà se non guadagnare.

È la preoccupazione della pratica ciò che produce nei libri anche dei migliori teorici del diritto un miscuglio dannoso; del quale miscuglio i dotti manuali tedeschi sono esempio cospicuo. Una scienza generale del diritto dovrebbe trattarsi da parte, in modo del tutto astratto e formale. E sempre che occorre toccar la terra per chiarire istituti determinati, quella scienza deve dichiarar la sua incompetenza. Così essa non solo non diventerà inutile, ma, restando nel suo dominio, gioverà a far comprendere meglio la pratica stessa, che molti bizzarramente pretendono di dedurre da puri concetti.

Storicismo o realismo, sta bene — dice il Forti, — purchè ad esso si accompagni la considerazione propriamente giuridica nella scienza del diritto. *Storicismo o realismo* — diciamo noi, — sta bene, purchè si limiti alla storia e all'interpretazione del diritto effettivo e ai dibattiti sul diritto condendo, e non si mescoli nella scienza universale del diritto. Questa è la sola antitesi che suscita in noi il libro del Forti, dove, quasi ad ogni pagina, incontriamo idee nelle quali consentiamo.

B. C.

1. PIETRO MASTRI. — *Su per l'erta*, Note critiche di letteratura contemporanea. — Bologna, Zanichelli, 1903 (pp. viii-383, 16.º).
2. DIEGO GAROGLIO. — *Versi d'amore e prose di romanzi*, Saggio di critica contemporanea. — Livorno, Giusti, 1903 (pp. xv-325, 16.º).

Gli autori di questi due volumi sono amici tra loro: appartennero entrambi al gruppo letterario fiorentino della *Vita nuova* e poi a quello del *Marzocco*; al Garoglio è dedicato il volume del Mastri, nel quale si tratta anche della produzione poetica di lui; e nel volume del Garoglio ri-

(1) Vedi questa rivista, pp. 291-295.